

TI_GERICHTE 15.2020.55 vom 21. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.55

FR: TI_GERICHTE 15.2020.55 du 21 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 15.2020.55 del 21 luglio 2020

Regeste

Ricorso contro la decisione di pignoramento di una pensione vedovile. Minimo esistenziale limitato all'importo base. Assenza di prova di spese supplementari computabili. Lista dei creditori

Erwägungen

E. 18

e 21 novembre 2019, 31 gennaio, 26 febbraio e 21 aprile 2020), oltre a una convocazione dell'8 gennaio 2020 con l'invito a portare la documentazione necessaria a stabilire il suo minimo esistenziale, e che la richiesta di accompagnamento forzato fatta dall'UE alla Polizia di Lugano non è andata a buon fine perché l'agente incaricato ha dichiarato di aver trovato il cancello d'entrata chiuso a chiave e ha precisato che "la signora RI 1 non è collaborativa e non lo è mai stata con i nostri servizi già in altre occasioni" (rapporto del 25 febbraio 2020); che la ricorrente ha del resto confermato il suo atteggiamento ostruzionista in questa sede e il carattere pretestuoso della sua censura, non sfruttando l'occasione datale con l'ordinanza di effetto sospensivo di esporre le proprie ragioni all'UE; che sempre sul piano formale RI 1 si lamenta inoltre dell'assenza di una lista delle esecuzioni nella decisione impugnata; che per legge l'elenco dei creditori figura unicamente nel verbale di pignoramento (art. 112 cpv. 1 LEF), il quale è comunicato alle parti dopo la scadenza del termine di partecipazione di 30 giorni (art. 114 LEF), che decorre dalla data dell'esecuzione del(l'ultimo) pignoramento (art. 110 cpv. 1 LEF); che l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad allegare tale elenco agli atti precedenti, in particolare alla decisione di pignoramento qui impugnata; che ad ogni modo se la ricorrente non avesse conservato gli avvisi di pignoramento – in cui sono indicati il numero dell'esecuzione e il nome del creditore – avrebbe potuto senz'altro in ogni tempo chiedere all'UE informazioni al riguardo; che la sua doglianza cade quindi nel vuoto; che la ricorrente non ha infine prodotto giustificativi a sostegno dell'allegazione secondo cui potrebbe estinguere la maggior parte delle esecuzioni in corso contro di lei con il ricavo della vendita di un suo fondo né ha fatto valere motivi di derogare all'ordine legale di pignoramento, che prevede la realizzazione dei crediti e pretese limitatamente pignorabili (art. 93 LEF) prima dei beni immobili (art. 95 cpv. 2 LEF); che il ricorso va così integralmente respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.